Nomina dell'organo di controllo o del revisore legale per le s.r.l. e le cooperative

L’art. 379 del Codice della Crisi ha modificato l’art. 2477 c.c. che nella sua attuale formulazione, ai commi 2 e 3, prevede che la **nomina dell’organo di controllo o del revisore** sia necessaria quando la società:

1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3. ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

- o totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- o ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- o dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità (ULA).

Il termine entro cui adempiere l’obbligo di nomina è stato fissato alla data di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'art.2477 cod.civile deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Contatti

Registro imprese **[1]**

Unità organizzativa Registro imprese
Emailregistro.imprese@cn.camcom.it

Ultima modifica: Martedì 29 Agosto 2023

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina? Select rating
Media: 1 (2 votes)

Rate

ARGOMENTI

Source URL: https://www.cn.camcom.it/registro-imprese/che-cos%C3%A8-il-registro-imprese/nomina-dellorgano-

di-controllo-o-del-revisore-legale

Collegamenti
[1] https://www.cn.camcom.it/registro-imprese-0